

Provincia di Asti

~~ORIGINALE~~/COPIA**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**Adunanza ordinaria di 1^a convocazione - seduta pubblica.**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA .**

L'anno DUEMILASETTE, addì VENTOTTO del mese di MAGGIO alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

		Presente	Assente
1. GUAZZO Eviglio	Sindaco	si	no
2. CAPELLO Maria Jose	Consigliere	no	si
3. BALLARI Massimo	Consigliere	no	si
4. BALLIANO Fiona	Consigliere	si	no
5. DESSIMONE Bruno	Consigliere	si	no
6. FERRARI Maura	Consigliere	si	no
7. GAVAZZA Angelo	Consigliere	si	no
8. LOMBARDI Fabrizio	Consigliere	no	si
9. MONZEGLIO Ivano	Consigliere	no	si
10. AMELIO Pino	Consigliere	si	no
11. ACUTO Alberto	Consigliere	si	no
12. COLONNA Valerio	Consigliere	no	si
13. MASUELLI Antonella	Consigliere	si	no
TOTALE		8	5

Partecipa all'adunanza il dr. Antonino LIUZZA Segretario del Comune, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GUAZZO Eviglio, eletto alla carica di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che la vigente legislazione non regola la fattispecie delle "spese di rappresentanza" né enuncia in quali casi è legittimamente consentito il sostenimento delle spese suddette, se non un riferimento ai codici gestionali SIOPE (nn.1207 e 1324) riferiti, rispettivamente ad "acquisto di beni per spese di rappresentanza" (ad es. generi alimentari medaglie, coppe, targhe, libri celebrativi ecc) e "acquisto di servizi per spese di rappresentanza" (servizi di ristorazione, mezzi di trasporto per visite ufficiali e per delegazioni);

RITENUTO che a tale carenza si possa ovviare mediante l'approvazione di apposito regolamento ispirato alle pronunce della Magistratura Contabile che in più occasioni ha individuato, in tale materia un insieme di criteri che ormai costituiscono un indirizzo consolidato;

ENUNCIATI e rilevati i criteri basilari di cui si è detto che sostanzialmente così si possono sintetizzare:

1. stretta corrispondenza con le finalità istituzionali dell'ente;
2. proiezione esterna dell'immagine e della notorietà dell'ente, quindi intrattenimento di pubbliche relazioni con soggetti esterni;
3. finalità consistente nel mantenere o accrescere il prestigio e la considerazione dell'ente (anche formale) o comunque a procacciare legittimi vantaggi all'ente e favorire il miglior perseguimento dei suoi fini istituzionali, nonché azioni finalizzate al pubblico interesse di cui l'ente è portatore;
4. previsione della spesa in uno stanziamento di bilancio
5. individuazione della fattispecie e delle linee guida in regolamenti o atti amministrativi dell'ente;

RILEVATO quindi " *a contrario* " che le spese in questione non sono quelle che si risolvono in meri atti di liberalità né quelle destinate a beneficio personale di amministratori e/o dipendenti (infatti, non vi è rappresentanza verso l'interno ma soltanto verso l'esterno);

VISTA la bozza di regolamento redatta dagli uffici comunali che inquadra la misura della legittimità delle spese di rappresentanza nonché le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime;

RITENUTA tale bozza (di cui il Sindaco-Presidente dà lettura integrale), composta di n. 8 articoli meritevole di approvazione;

RITENUTO infine di indicare come criterio base ai responsabili nei singoli atti di assunzione degli impegni di spesa che diano rilievo alle ragioni che danno origine alla spesa con particolare riferimento ai sopraccitati principi costruiti dai giudici contabili e con riferimento al regolamento che qui si approva;

PRESO ATTO del parere favorevole del responsabile del servizio ai sensi dell'art.49 TUEL 2000;

CON VOTI favorevoli unanimi resi, in forma palese e legale, per alzata di mano da tutti i presenti e votanti;

DELIBERA

DI APPROVARE e recepire senza riserva alcuna, tutto quanto in premessa esposto;

DI APPROVARE il " Regolamento per le spese di rappresentanza " , costituito da n.8 articoli, che si allega alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

COMUNE DI GRANA

Provincia di Asti

REGOLAMENTO PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Art.1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento da parte dell'Amministrazione comunale di spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, e secondo costanti orientamenti giurisprudenziali, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime.

Art.2 – Definizione di spesa di rappresentanza

1. Sono spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo istituzionale dell'Ente e a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'Amministrazione o da altri, di manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti coinvolto, di cerimonie o ricorrenze.
2. Rientrano nelle spese di rappresentanza quelle sostenute per manifestazioni dirette a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Ente, inteso quale elevata considerazione anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno e internazionale per il miglior perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Corrispondono a tali requisiti tutte quelle attività che siano svolte in occasione di rapporti tra organi dell'Ente che agiscono in veste rappresentativa e organi o soggetti estranei, anch'essi dotati di rappresentatività, per fini che rientrano in quelli istituzionali, al di fuori delle riunioni che costituiscono prassi corrente.

Art.3 – Soggetti autorizzati ad effettuare le spese

1. Autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente sono il Sindaco o il Vicesindaco, in sua vece.

Art.4 – Spese ammissibili

1. Costituiscono spese di rappresentanza, in particolare, quelle relative alle seguenti iniziative, quando sussista un interesse dell'Amministrazione:
 - a) ospitalità di soggetti investiti di cariche pubbliche e dirigenti con rappresentanza esterna di Enti e Associazioni a rilevanza sociale, politica, culturale e sportiva o di personalità di rilievo negli stessi settori;
 - b) conferenze stampe, per fini istituzionali, dai soggetti autorizzati;
 - c) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, servizi fotografici e di stampa, in occasione di cerimonie o manifestazioni promosse dall'Ente, alle quali prendano parte personalità estranee all'Amministrazione;
 - d) atti di onoranza (necrologi, omaggi floreali) in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'Ente o di componenti degli organi o dei dipendenti dell'Amministrazione;

- e) acquisto di beni (bandiere, addobbi floreali ecc.) consegna o invii di omaggi (medaglie, targhe sportive, fiori o corone, volumi, presenti vari);
- f) targhe, coppe e altri premi di carattere sportivo solo in occasione di sagre e manifestazioni a carattere comunale, regionale, nazionale ed internazionale che si svolgono sul territorio comunale;
- g) organizzazione di mostre, convegni, tavole rotonde o iniziative simili, in quanto riferibili ai fini istituzionali dell'Ente e dirette ad assicurare il normale esito di dette iniziative.

Art.5 – Casi di inammissibilità delle spese

1. Non rientrano tra le spese di rappresentanza quelle che qui di seguito, a solo scopo esemplificativo, e non esaustivamente, vengono elencate:
 - a) oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;
 - b) omaggi, liberalità e benefici economici ad amministratori e dipendenti dell'Ente;
 - c) colazioni di lavoro, quando i partecipanti sono tutti amministratori e/o dipendenti dell'Ente, in occasione del normale svolgimento dell'attività lavorativa (commissioni, riunioni di lavoro);
 - d) spese in generale, che esibiscano una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non offrono l'esistenza dei presupposti sostanziali di cui all'art.2.

Art.6 – Stanziamento in bilancio

1. Lo stanziamento per le spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione dei documenti previsionali.

Art.7 – Procedura di spesa

1. Le spese di rappresentanza sono preventivamente definite dalla Giunta Comunale e impegnate dal Responsabile del Servizio competente, mediante apposito atto, indicante, per ogni singola spesa, le circostanze e le ragioni che hanno indotto a sostenerla e le persone che beneficiano della stessa.
2. Le spese stesse sono liquidate, previa presentazione di regolari fatture o ricevute fiscali, debitamente vistate da chi le ha disposte.

Art.8 – Elenco esercizi e ditte

1. La Giunta determina annualmente, in base a specifiche ricerche di mercato, l'elenco di ditte ed esercizi commerciali per l'approvvigionamento di beni e servizi riferite alle spese di rappresentanza, salvo quanto previsto in altri regolamenti dell'Ente.